

Codice A1820B

D.D. 2 marzo 2018, n. 585

Pratica VCCB75 - R.D. 523/1904 Pratica n. 2629 - Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia - Nulla osta idraulico e concessione demaniale breve per utilizzo area demaniale della superficie di mq 12,50 per la pulizia della vegetazione arbustiva alla base del masso denominato "Cadaveri", F. n. 8 NCT, part. 54, in sponda destra del Fiume Sesia nei pressi della Chiesa di Sant'Antonio in Comune di Alagna (VC)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare ai fini idraulici l'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia e di concedere l'uso dell'area demaniale di mq 12,50 per la pulizia della vegetazione arbustiva alla base del masso denominato "Cadaveri", Foglio n. 8 NCT, particella 54, in sponda destra del fiume Sesia nei pressi della Chiesa di Sant'Antonio in Comune di Alagna (VC), subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. la presente autorizzazione idraulica vale anche come concessione demaniale breve ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011;
- b. i lavori dovranno essere svolti senza alterare lo stato dei luoghi, senza realizzare opere o movimentare materiale in alveo;
- c. i lavori dovranno essere effettuati nelle aree indicate dalla documentazione allegata al presente atto;
- d. il soggetto autorizzato resta unico responsabile dei danni eventualmente cagionati dai lavori;
- e. l'autorizzazione idraulica si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale e dei propri funzionari in ordine alla sicurezza durante i lavori; durante il lavoro l'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia dovrà rispettare le prescrizioni del Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i., con particolare riguardo al monitoraggio delle condizioni meteorologiche e di piena del Fiume Sesia al fine di operare in alveo in condizioni di sicurezza;
- f. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti di terzi. L'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia è, pertanto, responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque. Lo stesso tiene in ogni caso sollevata ed indenne la Regione Piemonte ed i suoi funzionari da qualunque richiesta o pretesa di chi si ritenesse danneggiato;
- g. è fatto divieto assoluto di sradicare piante, di trasportare materiali inerti fuori alveo, di depositare o scaricare in alveo e/o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere, con l'obbligo di ripulire, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione;
- h. la pertinenza in concessione dovrà essere idoneamente delimitata ed inoltre sarà posta in sito una tabella indicante il nome del concessionario e gli estremi della concessione;

- i. l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione idraulica, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua che lo rendessero necessario;
- j. durante l'esecuzione del taglio piante l'eventuale accatastamento del materiale dovrà avvenire fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
- k. l'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia è tenuto a conseguire ogni altra autorizzazione indispensabile e prevista per legge prima di avviare i lavori.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione temporanea dell'area demaniale interessata dai lavori dal fino al 31 dicembre 2018.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Ing. Giorgetta LIARDO)